

Gazzetta ufficiale

L 336

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
18 dicembre 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo** 1

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/974/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 4
- Accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 5

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

V *Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom*

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

| | |
|--|----|
| Regolamento (UE) n. 1245/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli | 12 |
| Regolamento (UE) n. 1246/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10 | 14 |
| ★ Regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese | 16 |
| Regolamento (UE) n. 1248/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009 | 27 |
| Regolamento (UE) n. 1249/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009 | 28 |

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

| | |
|---|----|
| ★ Direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico ⁽¹⁾ | 29 |
| 2009/975/UE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2009, che modifica la decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di taluni Stati membri, zone e compartimenti relativamente ad alcune malattie degli animali acquatici [notificata con il numero C(2009) 9888] ⁽¹⁾ | 31 |
| 2009/976/UE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, che modifica l'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici per la leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2009) 9951] ⁽¹⁾ | 36 |



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 ⁽²⁾ dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. Alcuni paesi terzi, la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro.

(2) Il 1° gennaio 2008 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione del visto con cinque paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia), che costituiscono una prima tappa concreta del processo previsto dall'agenda di Salonicco verso un regime di esenzione dal visto per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Con ciascuno di questi paesi è stato avviato nel 2008 un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, da realizzarsi mediante tabelle di marcia elaborate a tal fine. Nella sua valutazione relativa all'attuazione delle tabelle di marcia nel maggio 2009, la Commissione ha ritenuto che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avesse rispettato tutti i parametri di riferimento stabiliti nella sua tabella di marcia e, nella valutazione di novembre 2009, che anche il Montenegro e la Serbia rispettassero tutti i parametri stabiliti dalle rispettive tabelle di marcia.

(3) È opportuno pertanto spostare l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. L'esenzione dall'obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei tre paesi interessati.

(4) Per i residenti in Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 [«Kosovo (UNSCR 1244)»] e per le persone il cui certificato di cittadinanza è stato rilasciato per il territorio del Kosovo (UNSCR 1244), una direzione di coordinamento speciale, con sede a Belgrado, sarà competente a ricevere le domande di passaporto e a rilasciare i passaporti. Tuttavia, per questioni di sicurezza relative in particolare al rischio di immigrazione clandestina, è opportuno che i titolari di passaporto serbo rilasciato da tale direzione di coordinamento speciale siano esclusi dal regime di esenzione del visto concesso alla Serbia.

(5) Per ragioni di sicurezza e di certezza giuridica e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001, è opportuno inserire il Kosovo (UNSCR 1244) nell'allegato I di tale regolamento. Quanto disposto fa salvo lo status del Kosovo (UNSCR 1244).

(6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Parere del 12 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2008/146/CE ⁽²⁾.

(8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE ⁽³⁾.

(9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽²⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(11) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 2003.

(12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1) l'allegato I è così modificato:

a) nella parte 1, sono soppresse le menzioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia;

b) nella parte 2, è inserita la seguente menzione:

«Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999»;

2) all'allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:

«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)

Montenegro (*)

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/974/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l'accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(3) L'accordo è stato firmato il 3 aprile 2009, con riserva della conclusione in data successiva.

(4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 7 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK

⁽¹⁾ Parere del 15 settembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ACCORDO**tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

dall'altra,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Mongolia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Mongolia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Mongolia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Mongolia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Mongolia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell'ambito di questi negoziati, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Mongolia, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Mongolia, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Mongolia che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

4. Il presente accordo non dà origine a diritti di traffico supplementari rispetto a quelli stabiliti negli accordi bilaterali conclusi fra i rispettivi Stati membri e la Mongolia. La concessione di diritti di traffico continuerà ad essere effettuata mediante accordi bilaterali conclusi fra i rispettivi Stati membri e la Mongolia.

*Articolo 2***Designazione da parte di uno Stato membro**

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Mongolia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Mongolia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cit-

tadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Mongolia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Mongolia ed un altro Stato membro e la Mongolia possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico conformemente al presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale concluso tra la Mongolia e l'altro Stato membro; o

v) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Mongolia e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico al vettore aereo designato dalla Mongolia.

La Mongolia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

*Articolo 3***Sicurezza**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Mongolia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Mongolia si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I: i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

Articolo 5

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 6

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data della ricezione dell'ultima comunicazione scritta delle parti inviata attraverso i canali diplomatici con la quale le parti hanno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 8

Denuncia

1. Ciascuna delle parti può in ogni momento porre fine all'accordo previa notifica scritta all'altra parte attraverso i canali diplomatici. La denuncia ha efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricevimento dall'altra parte.

2. La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

3. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Ulan-Bator in duplice esemplare, il tre aprile duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola.

За Европейската общност
 Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Għall-Komunitá Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Pentru Comunitatea Europeană
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 För Europeiska gemenskapen
Европын Хамтын Нийгэмлэгийг төлөөлж




За Правителството на Монголия
 Por el Gobierno de Mongolia
 Za vládu Mongolska
 For Mongoliets regering
 Für die Regierung der Mongolei
 Mongoolia valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας
 For the Government of Mongolia
 Pour le gouvernement de la Mongolie
 Per il governo della Mongolia
 Mongolijas valdības vārdā
 Mongolijos Vyriausybės vardu
 Mongólia kormányra részéről
 Għall-Gvern tal-Mongolja
 Voor de Regering van Mongolië
 W imieniu Rządu Mongolii
 Pelo Governo da Mongólia
 Pentru Guvernul Mongoliei
 Za vládu Mongolska
 Za vlado Mongolije
 Mongolian hallituksen puolesta
 För Mongoliets regering
Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж



ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra la Mongolia e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo, come modificati:

- accordo fra il governo federale dell'Austria e il governo della Mongolia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 2 ottobre 2007, in seguito denominato «accordo Mongolia-Austria» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Pechino il 19 giugno 1997, in seguito denominato «accordo Mongolia-Danimarca» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Helsinki il 10 febbraio 2000, in seguito denominato «accordo Mongolia-Finlandia» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Bonn il 29 maggio 1998, in seguito denominato «accordo Mongolia-Germania» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 13 settembre 1994, in seguito denominato «accordo Mongolia-Ungheria» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Lussemburgo il 18 marzo 1995, in seguito denominato «accordo Mongolia-Lussemburgo» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato all'Aia il 9 marzo 1995, in seguito denominato «accordo Mongolia-Paesi Bassi» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare di Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 26 maggio 1989, in seguito denominato «accordo Mongolia-Polonia» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo della Romania e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 10 luglio 1990, in seguito denominato «accordo Mongolia-Romania» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Pechino il 19 giugno 1997, in seguito denominato «accordo Mongolia-Svezia» nell'allegato II,
 - accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Londra il 1° marzo 2000, in seguito denominato «accordo Mongolia-Regno Unito» nell'allegato II.
-

ALLEGATO II

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato I e richiamati negli articoli 2 e 3 del presente accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Mongolia-Austria,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Danimarca,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Germania,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Ungheria,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Lussemburgo,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Paesi Bassi,
 - articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Mongolia-Polonia,
 - articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Svezia,
 - articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo Mongolia-Regno Unito;
- b) rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
- articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Austria,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Danimarca,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Finlandia,
 - articolo 4 dell'accordo Mongolia-Germania,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Ungheria,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Lussemburgo,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Paesi Bassi,
 - articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo Mongolia-Polonia,
 - articolo 3, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo Mongolia-Romania,
 - articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Svezia,
 - articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Mongolia-Regno Unito;
- c) sicurezza:
- articolo 6 dell'accordo Mongolia-Austria,
 - articolo 13 dell'accordo Mongolia-Finlandia,
 - articolo 12 dell'accordo Mongolia-Germania,
 - articolo 11 dell'accordo Mongolia-Ungheria,
 - articolo 7 dell'accordo Mongolia-Lussemburgo,
 - articolo 8 dell'accordo Mongolia-Paesi Bassi,
 - articolo 7 dell'accordo Mongolia-Romania.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-

V

(Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

REGOLAMENTO (UE) N. 1245/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | AL | 44,1 |
| | MA | 76,0 |
| | TN | 125,1 |
| | TR | 69,3 |
| | ZZ | 78,6 |
| 0707 00 05 | MA | 59,4 |
| | TR | 102,6 |
| | ZZ | 81,0 |
| 0709 90 70 | MA | 44,2 |
| | TR | 98,1 |
| | ZZ | 71,2 |
| 0709 90 80 | EG | 175,4 |
| | ZZ | 175,4 |
| 0805 10 20 | MA | 56,0 |
| | TR | 67,7 |
| | ZA | 81,6 |
| | ZZ | 68,4 |
| 0805 20 10 | MA | 78,3 |
| | TR | 58,0 |
| | ZZ | 68,2 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | HR | 52,1 |
| | IL | 76,1 |
| | TR | 71,9 |
| | ZZ | 66,7 |
| 0805 50 10 | TR | 67,7 |
| | ZZ | 67,7 |
| 0808 10 80 | CA | 99,8 |
| | CN | 88,3 |
| | MK | 22,6 |
| | US | 91,1 |
| | ZZ | 75,5 |
| 0808 20 50 | CN | 47,6 |
| | TR | 97,0 |
| | US | 168,6 |
| | ZZ | 104,4 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1246/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2009****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 1230/2009 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 16.12.2009, pag. 63.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 18 dicembre 2009

(EUR)

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|---------------------------|---|--|
| 1701 11 10 ⁽¹⁾ | 41,66 | 0,00 |
| 1701 11 90 ⁽¹⁾ | 41,66 | 2,41 |
| 1701 12 10 ⁽¹⁾ | 41,66 | 0,00 |
| 1701 12 90 ⁽¹⁾ | 41,66 | 2,11 |
| 1701 91 00 ⁽²⁾ | 45,73 | 3,75 |
| 1701 99 10 ⁽²⁾ | 45,73 | 0,62 |
| 1701 99 90 ⁽²⁾ | 45,73 | 0,62 |
| 1702 90 95 ⁽³⁾ | 0,46 | 0,24 |

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1247/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 23 febbraio 2009 la Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una denuncia relativa alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «il paese interessato»).
- (2) La denuncia è stata presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base dall'Associazione europea dei metalli EUROMETAUX («denunziante») a nome di un produttore che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di cavi di molibdeno.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.
- (4) L'8 aprile 2009 è stato avviato un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

1.2. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli

importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni nella Comunità notoriamente interessati, le autorità della RPC, il produttore comunitario denunziante e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

- (6) Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Solo un gruppo di società, costituito da Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd e dalla società collegata Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd («Gruppo Jinduicheng») si è manifestato e ha richiesto il TI.
- (7) Dato il numero elevato di produttori esportatori della RPC e di importatori della Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (8) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori noti della RPC e gli importatori comunitari sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame.
- (9) Dato il numero limitato di risposte al questionario utilizzato a fini di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori comunitari.
- (10) Questionari specifici sono stati inviati a tutte le parti notoriamente interessate, ovvero ai produttori esportatori noti nella RPC, ai produttori, agli importatori, agli operatori commerciali comunitari nonché agli utilizzatori nella Comunità. Sono state ricevute risposte da un gruppo di produttori esportatori della RPC, dal produttore comunitario denunziante, da un importatore/operatore commerciale e da un utilizzatore.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 84 dell'8.4.2009, pag. 5.

(11) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori esportatori nella RPC

Gruppo Jinduicheng:

— Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd, Xi'an,

— Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd, Zibo;

b) Produttore comunitario

— Plansee Metall GmbH, Reutte, Austria.

c) Utilizzatore nella Comunità

— Praxair Surface Technologies Srl, Fornovo Taro, Italia.

(12) Vista l'esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC, nessuno dei quali ha richiesto il TEM, è stata effettuata una verifica per determinare un valore normale in base ai dati di un paese di riferimento, in questo caso gli USA, presso la sede della seguente società:

— Global Tungsten & Powders Corp, Towanda.

1.3. Periodo dell'inchiesta

(13) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 marzo 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il marzo 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto in esame è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della

RPC (il «prodotto in esame» o «cavi di molibdeno»), attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00.

(15) I cavi di molibdeno sono solitamente impiegati nel settore automobilistico per il rivestimento metallico attraverso la spruzzatura termica delle parti del motore maggiormente soggette ad usura come anelli dei pistoni, anelli sincronizzatori o componenti di trasmissione, per aumentarne la resistenza all'abrasione.

2.2. Prodotto simile

(16) Non è risultata alcuna differenza tra il prodotto in esame e i cavi di molibdeno prodotti dall'industria comunitaria e venduti nel mercato comunitario. Dato che la RPC presenta un'economia in transizione e nessun esportatore ha richiesto il TEM, come indicato al considerando 6, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato, gli Stati Uniti. Secondo le informazioni disponibili, i cavi di molibdeno prodotti e venduti nel mercato nazionale statunitense e i cavi di molibdeno esportati dagli Stati Uniti verso altri mercati presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base di quelli prodotti nella RPC ed esportati verso la Comunità.

(17) Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di cavi di molibdeno vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(18) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, per i produttori esportatori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di tale articolo.

(19) Tuttavia, come indicato nel considerando 6, solo il gruppo Jinduicheng ha chiesto il trattamento individuale (TI). Di conseguenza i suddetti criteri non sono stati esaminati.

3.2. Trattamento individuale (TI)

(20) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, tranne i casi in cui le società sono in grado di provare che esse rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base e possiedono quindi i requisiti per ricevere il TI.

- (21) Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
- a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
 - b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
 - c) la maggior parte delle azioni appartengono a privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
 - d) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato;
 - e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(22) Per quanto riguarda il criterio c), è risultato che la società madre Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd appartiene allo Stato. Infatti durante il PI solo il 20 % delle azioni, ovvero il 2,4 % dei diritti di voto, apparteneva a privati. Il restante 80 % delle azioni, corrispondente al 97,6 % dei diritti di voto, apparteneva a società di proprietà statale.

(23) Basandosi sulle informazioni disponibili è stato provvisoriamente stabilito che al gruppo Jinduicheng non poteva essere concesso il TI secondo quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

3.3. Valore normale

(24) Nell'avviso di apertura erano stati indicati gli Stati Uniti come paese di riferimento. Un produttore statunitense, Global Tungsten & Powders Corp («Global Tungsten») ha accettato di collaborare e ha fornito tutte le informazioni necessarie per stabilire il valore normale per la RPC. Il gruppo Jinduicheng ha contestato tale scelta e ha proposto produttori situati in Messico e in India. Tuttavia le società contattate in tali paesi o si sono rifiutate di cooperare, come in India, o hanno segnalato di non fabbricare il prodotto simile. Di conseguenza gli Stati Uniti sono stati confermati come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

(25) Tenendo presente quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base va osservato che, poiché il produttore del paese di riferimento effettua solo marginalmente vendite sul mercato nazionale statunitense, è stato deciso di non utilizzare i dati relativi a dette vendite per determinare o costruire il valore normale. Di conseguenza il valore normale per la RPC è stato provvisoriamente stabilito sulla base dei prezzi all'esportazione dagli Stati Uniti ad altri paesi terzi, compresa la Comunità.

3.4. Prezzo all'esportazione

(26) Come indicato nel considerando 9, solo un gruppo di società, il gruppo Jinduicheng, che rappresenta tra il 60 ed il 75 % ⁽¹⁾ delle importazioni dalla RPC verso la Comunità, ha collaborato all'inchiesta. Su questa base, il livello di collaborazione è stato considerato basso. Di conseguenza i prezzi all'esportazione per tutti gli esportatori cinesi sono stati provvisoriamente stabiliti sulla base delle cifre indicate dal gruppo che ha collaborato, completate dai dati Eurostat sulle importazioni, debitamente adeguati come illustrato dal considerando 34 qui di seguito.

3.5. Confronto

(27) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i costi di trasporto, di nolo marittimo e di assicurazione, di movimentazione, di carico, i costi accessori e l'imposizione indiretta.

3.6. Margine di dumping

(28) Come illustrato nel precedente considerando 23, il gruppo Jinduicheng non soddisfa i criteri per il TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Di conseguenza per la RPC è stato stabilito un margine di dumping a livello nazionale.

(29) Il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 68,4 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

⁽¹⁾ Secondo un confronto tra il totale delle esportazioni del gruppo Jinduicheng e valori Eurostat adeguati del codice NC pertinente. Per motivi di riservatezza la quota delle sue esportazioni rispetto alla quantità totale delle importazioni dalla RPC viene indicata con una fascia di valori.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Produzione comunitaria

- (30) Dall'inchiesta risulta che nella Comunità vi sono due produttori che fabbricano il prodotto simile per il mercato non vincolato (non captive). Un produttore ha espresso una posizione neutra rispetto al presente procedimento e ha fornito dati generali sulla propria produzione e sulle proprie vendite. L'altro produttore, a nome del quale era stata presentata la denuncia, ha collaborato pienamente all'inchiesta e ha presentato una risposta completa al questionario. Quindi, per tutelare le informazioni industriali riservate di tale produttore, tutte le cifre relative a dati sensibili fornite qui di seguito sono state indicizzate o fornite nell'ambito di una fascia di valori. Le cifre tra parentesi corrispondono a cifre negative.
- (31) In considerazione di quanto appena esposto, il volume della produzione comunitaria ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base è stato calcolato sommando la produzione del produttore comunitario che ha fornito piena collaborazione e il volume di produzione indicato dall'altro produttore comunitario.

4.2. Definizione dell'industria comunitaria

- (32) Dall'inchiesta risulta che la produzione del produttore comunitario che ha pienamente collaborato all'inchiesta costituiva oltre l'80 % della produzione comunitaria totale di cavi di molibdeno durante il PI. Si ritiene quindi che tale società possa rappresentare l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (33) Dal momento che il produttore comunitario in questione utilizza un esercizio di bilancio dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno seguente, tutti i dati sottoindicati sono presentati per esercizi di bilancio (EB) piuttosto che per anni civili (ad esempio l'EB2005 comprende il periodo dal 1° marzo 2004 al 28 febbraio 2005). Tuttavia i dati impiegati per il PI, come indicato nel considerando 13, riguardano il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009. I dati concernenti le importazioni sono presentati allo stesso modo.

4.3. Consumo comunitario

- (34) Il consumo comunitario è stato stabilito sommando il volume delle vendite dei produttori noti nella Comunità e tutte le importazioni da paesi terzi estratte dai dati di Eurostat. Si ricorda che il codice NC con il quale viene dichiarato il prodotto in esame comprende anche prodotti diversi dal prodotto in esame. In mancanza di statistiche specifiche sull'importazione del prodotto in esame, i dati di Eurostat sono stati adeguati secondo il metodo indicato nella denuncia. Tale metodo è stato ritenuto affidabile per ottenere dati relativi al prodotto in questione.
- (35) I dati della tabella 1 dimostrano che la domanda del prodotto in questione nella Comunità è diminuita del

10 % nel periodo in esame. Fino al 2008 la domanda era aumentata del 4 %, ma in seguito era diminuita a causa della crisi economica, che ha colpito in particolare il settore automobilistico.

Tabella 1

| Consumo comunitario | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|---------------------|------|------|------|------|-----|
| Tonnellate | 397 | 405 | 412 | 411 | 358 |
| Indice | 100 | 102 | 104 | 104 | 90 |

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

4.4. Importazioni nella Comunità provenienti dalla RPC

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

- (36) Per i motivi di cui al precedente considerando 34, per il volume delle importazioni cinesi del prodotto in esame durante il periodo in esame ci si è basati su dati di Eurostat, adeguati secondo il metodo indicato nella denuncia. Su tale base l'andamento delle importazioni cinesi è stato il seguente.

Tabella 2

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | IP |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volume (in tonnellate) | 36 | 65 | 69 | 116 | 97 |
| Indice | 100 | 181 | 192 | 322 | 269 |
| Quota di mercato | | | | | |
| Indice | 100 | 176 | 184 | 310 | 297 |
| Prezzi (EUR/t) | 46 712 | 62 644 | 56 236 | 53 019 | 50 892 |
| Indice | 100 | 134 | 120 | 114 | 109 |

Fonte: Eurostat, dati della denuncia

- (37) Le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate in modo significativo da 36 tonnellate nel 2005 a 116 tonnellate nel 2008, ovvero sono più che triplicate. Dopo il picco raggiunto nel 2008 le importazioni sono diminuite durante il PI, conformemente all'andamento dei consumi comunitari. Ciononostante la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping nel mercato comunitario è quasi triplicata tra il 2005 ed il PI.
- (38) Il livello più basso del prezzo medio all'importazione dalla RPC è stato registrato nel 2005. Nel 2006 ha subito un'impennata per poi diminuire progressivamente del 19 % tra il 2006 ed il PI.

4.4.2. Sottoquotazione del prezzo (undercutting)

- (39) Per analizzare la sottoquotazione del prezzo la media ponderata dei prezzi di vendita, adeguati a livello franco fabbrica, praticati dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, è stata comparata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni dalla RPC, praticati al primo acquirente indipendente e adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione e dei dazi doganali.
- (40) Dal confronto risulta che durante il PI la sottoquotazione dei prezzi all'importazione dalla RPC era dell'ordine del 30-35 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

4.5. Situazione economica dell'industria comunitaria

4.5.1. Osservazioni preliminari

- (41) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per la valutazione dello stato dell'industria comunitaria dal 2005 alla fine del PI.

4.5.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

Tabella 3

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|----------------------------------|------|------|------|------|-----|
| Produzione (Indice) | 100 | 98 | 96 | 73 | 67 |
| Capacità (Indice) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Utilizzo della capacità (Indice) | 100 | 98 | 96 | 73 | 67 |

Fonte: Risposta al questionario.

- (42) Secondo la tabella che precede, la produzione dell'industria comunitaria è calata progressivamente del 33 % durante il periodo in esame, contemporaneamente ad un significativo aumento delle importazioni cinesi, quasi triplicate nello stesso periodo. In una prima fase, tra il 2005 ed il 2008 la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 27 %. Questa tendenza al calo si è confermata tra il 2008 ed il PI, quando la produzione è scesa di un ulteriore 8 %.
- (43) Poiché la capacità di produzione è rimasta stabile, l'utilizzo della capacità ha seguito lo stesso andamento della produzione durante il periodo in esame.

4.5.3. Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella Comunità

- (44) Nella tabella qui di seguito sono riportati in forma indicizzata i dati relativi alle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Tabella 4

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|---|------|------|------|------|----|
| Volume delle vendite sul mercato comunitario (Indice) | 100 | 99 | 92 | 75 | 68 |
| Quota di mercato (Indice) | 100 | 97 | 89 | 72 | 76 |
| Prezzi di vendita medi (Indice) | 100 | 86 | 96 | 95 | 92 |

Fonte: Risposta al questionario.

- (45) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è diminuito significativamente del 32 % durante il periodo in esame. Questa diminuzione è stata molto superiore alla diminuzione dei consumi (-10 %) nello stesso periodo. Di conseguenza, nello stesso periodo l'industria comunitaria ha perso anche una notevole quota di mercato.

- (46) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita franco fabbrica dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuiti. Durante tale periodo, nel 2007 è stato osservato un lieve aumento rispetto al 2006, in linea con l'aumento dei prezzi delle materie prime nello stesso anno, seguito da una nuova diminuzione dei prezzi. In generale l'industria comunitaria ha dovuto ridurre i suoi prezzi medi di vendita sul mercato comunitario dell'8 %.

4.5.4. Scorte

- (47) I dati sottoindicati rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 5

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|-----------------|------|------|------|------|-----|
| Scorte (Indice) | 100 | 179 | 72 | 253 | 233 |

Fonte: Risposta al questionario.

- (48) Nel periodo in esame le scorte sono aumentate del 133 %, e questo rispecchia le sempre crescenti difficoltà di smaltimento dei prodotti sul mercato comunitario. La diminuzione delle scorte osservata tra il 2006 ed il 2007 ha seguito l'andamento dei consumi comunitari nello stesso periodo.

4.5.5. Occupazione, salari e produttività

- (49) Nella seguente tabella è riportata l'evoluzione dell'occupazione, della produttività e dei costi della manodopera nell'industria comunitaria:

Tabella 6

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|--|------|------|------|------|-----|
| Occupati — equivalenti a tempo pieno (ETP)(Indice) | 100 | 109 | 100 | 73 | 68 |
| Costo della manodopera (€/ETP)(Indice) | 100 | 106 | 109 | 106 | 106 |
| Produttività (Indice) | 100 | 90 | 96 | 100 | 98 |

Fonte: Risposta al questionario.

(50) L'industria comunitaria ha fortemente ridotto il numero di dipendenti tra il 2005 ed il PI. La riduzione è dovuta sia ad un declino della produzione, sia ai provvedimenti adottati dall'industria comunitaria per razionalizzare la produzione e promuovere la produttività. I risultati del processo di razionalizzazione dell'industria comunitaria si sono rispecchiati anche nella produttività, che nel periodo in esame è rimasta piuttosto stabile.

(51) I livelli medi dei salari sono aumentati all'inizio del periodo in esame, ma sono poi diminuiti tra il 2007 ed il PI.

4.5.6. Reddittività e flusso di cassa

(52) I livelli degli utili e del flusso di cassa realizzati attraverso la vendita di cavi di molibdeno da parte dell'industria comunitaria hanno seguito una tendenza negativa durante il periodo in esame, ad eccezione del 2007.

Tabella 7

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| Reddittività (Indice) | (100) | (214) | 190 | (117) | (151) |
| Flusso di cassa (Indice) | (100) | (344) | 838 | (41) | (97) |

Fonte: Risposta al questionario.

(53) La reddittività è notevolmente peggiorata nel periodo in esame, in particolare tra il 2007 ed il PI, quando ha raggiunto il livello più basso. Dall'inchiesta risulta che il miglioramento di produttività del 2007 era connesso all'andamento positivo dei consumi comunitari, agli effetti della razionalizzazione dell'industria comunitaria e al fatto che l'industria comunitaria, quell'anno, fosse riuscita ad aumentare i prezzi di vendita.

(54) La tendenza evidenziata dal flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, riflette in larga misura l'andamento della reddittività. In generale l'inchiesta ha evidenziato un deterioramento del flusso di cassa nel periodo in esame.

4.5.7. Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(55) All'inizio del periodo in esame l'industria comunitaria ha operato cospicui investimenti nel settore del prodotto in esame. Tuttavia, a partire dal 2006, ha dovuto ridurre gli investimenti.

(56) Dall'inchiesta risulta che la capacità dell'industria comunitaria di reperire capitale ha seguito la stessa tendenza della sua redditività.

Tabella 8

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|---------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| Investimenti (Indice) | 100 | 41 | 6 | 5 | 6 |
| Utile sul capitale investito (Indice) | (100) | (102) | 158 | (87) | (106) |

Fonte: Risposta al questionario.

4.5.8. Entità del margine effettivo di dumping

(57) Il margine di dumping rilevato, indicato nel precedente considerando 32, è stato notevolmente superiore al livello minimo. Inoltre, tenuto conto dei volumi e dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping soprattutto durante il PI, l'incidenza del margine effettivo di dumping sul mercato comunitario non può essere considerata trascurabile.

4.6. Conclusioni relative al pregiudizio

(58) Tra il 2005 e il PI, il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dalla RPC è aumentato di oltre il 150 %, fino a raggiungere una quota di mercato pari al 27,0 % alla fine del periodo in esame. Durante il PI le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC praticavano una sostanziale sottoquotazione (undercutting) dei prezzi di vendita della Comunità. Durante il PI la media ponderata dei margini di sottoquotazione si situava tra il 30 ed il 35 %.

(59) Durante lo stesso periodo, a fronte di un calo del 10 % del consumo comunitario, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 32 %. La sua quota di mercato è scesa di 17 punti percentuali e i suoi prezzi di vendita hanno dovuto subire una riduzione dell'8 % per limitare l'erosione delle vendite e della quota di mercato.

(60) Di conseguenza la situazione dell'industria comunitaria è decisamente peggiorata durante il periodo in esame. La produzione è calata del 33 %, così come l'utilizzo della capacità, raggiungendo un livello estremamente basso durante il PI; il volume delle scorte è invece più che raddoppiato. Il deteriorarsi della situazione dell'industria comunitaria nel periodo in esame è inoltre confermato da un'evoluzione negativa della reddittività, del flusso di cassa, dell'occupazione e degli investimenti.

- (61) Tenuto conto di quanto esposto finora, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Introduzione

- (62) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC avessero causato all'industria comunitaria un pregiudizio che potesse essere considerato notevole. Sono stati anche presi in esame fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

5.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (63) Il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria è coinciso con l'esplosione delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. Il loro volume è aumentato di oltre il 150 % tra il 2005 ed il PI e la loro quota di mercato è quasi triplicata durante il periodo in esame. In quest'ultimo periodo il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha subito una notevole riduzione del 32 %. Nello stesso tempo è stata persa una considerevole quota di mercato e quasi tutti gli altri indicatori di pregiudizio come la produzione, l'utilizzo della capacità, gli investimenti, la redditività, il flusso di cassa e l'occupazione hanno evidenziato chiare tendenze al ribasso durante il periodo in esame.
- (64) Anche se, all'inizio del periodo in esame, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati, durante il resto del periodo hanno continuato a diminuire facendo registrare un calo del 19 %. Malgrado l'industria comunitaria abbia ridotto i propri prezzi dell'8 %, le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno costantemente registrato prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria i quali, durante il PI, hanno subito una sottoquotazione del 30 - 35 %.
- (65) Nel contesto della situazione economica negativa, in particolare durante il PI, connessa alla crisi economica che ha colpito particolarmente il settore automobilistico, il volume delle vendite dell'industria comunitaria si è ridotto di oltre il triplo rispetto ai consumi comunitari. Di conseguenza la quota di mercato si è ridotta in modo significativo, a favore delle importazioni cinesi. Nello stesso tempo la produzione e l'utilizzo della capacità sono precipitate mentre le scorte sono aumentate di più del 100 %.
- (66) Si conclude perciò in via provvisoria che durante il PI l'ondata di importazioni a basso prezzo in dumping dalla

RPC abbia avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

5.3. Effetto di altri fattori

- (67) Gli altri fattori esaminati nell'analisi del nesso di causalità sono l'andamento dei consumi comunitari, l'andamento dei costi dell'industria comunitaria e in particolare i prezzi della materia prima (ossido di molibdeno), i risultati in termini di esportazioni e le importazioni da altri paesi terzi in tutto il periodo in esame.

5.3.1. Evoluzione della domanda

- (68) Dall'inchiesta risulta che nel periodo in esame la domanda del mercato comunitario è diminuita del 10 %. In una prima fase i consumi sono aumentati del 4 % tra il 2005 ed il 2008 e successivamente, nel contesto della crisi economica e del suo impatto sul settore automobilistico, sono diminuiti del 14 % tra il 2008 ed il PI.
- (69) Come indicato dal precedente considerando 65 nel periodo in esame, quando il volume delle importazioni dalla RPC ha subito un'impennata, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è sceso in modo molto più deciso (-32 %) rispetto alla contrazione dei consumi comunitari (-10 %). La quota di mercato persa dall'industria comunitaria è stata interamente acquisita dalle importazioni cinesi. Di conseguenza l'andamento negativo dei consumi non può spiegare il grave deteriorarsi della situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI.

5.3.2. Prezzo della materia prima sul mercato comunitario

- (70) Durante il periodo in esame l'industria comunitaria è riuscita a ridurre il costo unitario del 6 %. Va osservato che il prezzo dell'ossido di molibdeno, la principale materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame, ha registrato una tendenza decrescente nel periodo in esame. Per tale motivo la situazione economica negativa e le perdite finanziarie realizzate durante il PI non possono essere attribuite ad un aumento dei costi, ma sono piuttosto dovute alla diminuzione dei prezzi di vendita (-8 %) nello stesso periodo.

5.3.3. Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

- (71) Nel determinare il pregiudizio si è dato grande spazio all'analisi della situazione dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, che costituisce il mercato principale per tale industria. L'analisi dei risultati in termini di esportazioni quale possibile fattore di pregiudizio ha evidenziato che le vendite all'esportazione effettuate dall'industria comunitaria sono rimaste relativamente modeste durante il periodo in esame. Tali esportazioni hanno rappresentato meno del 10 % delle sue vendite totali nel PI.

Tabella 9

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|--|------|------|------|------|----|
| Volumi delle vendite all'esportazione (<i>Indice</i>) | 100 | 88 | 105 | 50 | 45 |
| Prezzi medi delle vendite all'esportazione (<i>Indice</i>) | 100 | 89 | 86 | 93 | 91 |

Fonte: Risposta al questionario.

- (72) Anche se durante il periodo in esame le vendite all'esportazione hanno registrato una tendenza decrescente, in linea con la situazione negativa mondiale per il settore automobilistico a partire dal 2008, il mercato comunitario ha continuato ad essere il principale mercato dell'industria comunitaria. Gli eventuali impatti negativi della diminuzione del volume delle esportazioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria sono quindi stati trascurabili.

5.3.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (73) A livello mondiale il numero di produttori di cavi di molibdeno è molto limitato. Oltre alla RPC, il principale esportatore verso la Comunità sono gli Stati Uniti. Durante il periodo in esame sono stati registrati volumi trascurabili di importazioni dall'India e dal Giappone.
- (74) Secondo i dati sulle esportazioni presentati dall'unico produttore statunitense del prodotto simile, che ha collaborato all'inchiesta, le importazioni statunitensi del prodotto in esame hanno costituito il 15-20 % del mercato comunitario durante il PI, ma in generale tali importazioni sono diminuite del 21 % nel periodo in esame. La principale diminuzione, del 17 %, si è verificata tra il 2008 ed il PI. Per motivi di riservatezza i dati della tabella 10 sono presentati in forma indicizzata.

Tabella 10

| USA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | PI |
|---|------|------|------|------|----|
| Importazioni (in tonnellate) (<i>Indice</i>) | 100 | 67 | 81 | 96 | 79 |
| Quota di mercato (<i>Indice</i>) | 100 | 66 | 78 | 92 | 88 |
| Prezzo medio all'importazione (<i>Indice</i>) | 100 | 91 | 81 | 87 | 84 |

Fonte: Dati dell'unico esportatore statunitense

- (75) Dall'inchiesta risulta inoltre che, durante il PI, i prezzi delle importazioni statunitensi non solo erano notevolmente più elevati rispetto ai prezzi cinesi delle importazioni oggetto di dumping, ma si trovavano nella stessa fascia dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, il che fa pensare che anche i prezzi delle importazioni

statunitensi possano essere stati influenzati dalle importazioni in dumping cinesi. Eventuali impatti negativi delle importazioni statunitensi sul mercato comunitario non costituirebbero quindi un motivo di annullamento del nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio per l'industria comunitaria.

5.3.5. Altri produttori nella Comunità

- (76) Dalle informazioni disponibili risulta che l'altro produttore nella Comunità effettuava vendite limitate sul mercato comunitario. Di conseguenza la presenza di tale produttore sul mercato comunitario non ha potuto essere la causa del pregiudizio patito dall'industria comunitaria.

5.4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (77) Il pregiudizio patito dall'industria comunitaria si è materializzato prevalentemente sotto forma di perdite a livello della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato. La perdita di economie di scala dovuta al basso utilizzo della capacità ha indotto una situazione economica generale negativa per l'industria comunitaria. Dall'inchiesta risulta anche che la pressione esercitata a livello dei prezzi dalle importazioni in dumping ha costretto l'industria comunitaria a ridurre i prezzi dell'8 % e ha quindi indebolito la sua situazione finanziaria in particolare durante il PI.
- (78) Il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria ha coinciso con un netto aumento dei volumi delle importazioni dalla RPC a prezzi costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria (*undercutting*). Questo spiega perché le importazioni cinesi hanno acquisito una notevole quota di mercato sul mercato comunitario.
- (79) L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria comunitaria ha rivelato che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo significativo su tale industria, né avrebbe potuto mettere in discussione il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e la situazione di pregiudizio per l'industria comunitaria, soprattutto durante il PI.

- (80) Secondo l'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. Osservazione preliminare

- (81) Conformemente a quanto disposto all'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se esistessero motivi validi per concludere che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dal paese in questione sarebbe contraria all'interesse della Comunità. La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori, agli operatori del settore e agli utilizzatori citati nella denuncia. Un operatore e un utilizzatore hanno risposto al questionario.

(82) Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato all'inchiesta, sono state raggiunte le seguenti conclusioni provvisorie.

6.2. Interesse dell'industria comunitaria

(83) I cavi di molibdeno sono un prodotto di cruciale importanza per l'intera attività del produttore denunziante. L'attività è infatti fondata essenzialmente sui volumi, ovvero servono volumi sufficienti per sostenere la fabbricazione di prodotti a maggiore valore aggiunto nella stessa catena di produzione, usati ad esempio anche nell'industria dell'illuminazione. La fabbricazione di volumi sufficienti è infatti essenziale al fine di contenere i costi fissi per unità.

(84) In considerazione di quanto appena esposto, se non venissero istituiti dazi antidumping si avrebbe un ulteriore impatto negativo sull'attività connessa ai cavi di molibdeno e si potrebbe creare una situazione in cui le importazioni cinesi espellerebbero dal mercato l'industria comunitaria per quanto concerne i cavi di molibdeno.

(85) Si ritiene che istituendo le misure proposte si consentirebbe all'industria comunitaria di aumentare i volumi di produzione, riconquistare parte delle quote di mercato perse a vantaggio delle importazioni in dumping e quindi riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole.

(86) Infine, istituendo misure antidumping provvisorie si permetterebbe all'industria comunitaria di garantire la sostenibilità dell'attività connessa ai cavi di molibdeno e di conseguenza dell'intero settore che dipende dall'esistenza di tale prodotto fondamentale.

6.3. Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori nella Comunità

(87) Malgrado siano state contattate varie parti, incluse le associazioni di importatori e utilizzatori e singole società, il livello di collaborazione è stato molto basso.

(88) Dall'inchiesta è risultato che ci sono operatori commerciali che si procurano i cavi di molibdeno o dall'industria comunitaria o da produttori cinesi e lo rivendono direttamente all'industria automobilistica. Altri operatori forniscono servizi all'industria automobilistica. È interessante sottolineare che nessun utilizzatore dell'industria automobilistica si è manifestato durante l'inchiesta. Questo conferma l'affermazione dell'industria comunitaria secondo la quale la quota dei costi per il prodotto in esame nel totale dei costi dell'industria automobilistica è estremamente limitata.

(89) Ai tre importatori noti indicati nella denuncia sono stati inviati questionari. Mentre un importatore ha dichiarato esplicitamente di non voler partecipare all'inchiesta, un altro importatore non ha reagito al nostro invito. Solo un operatore commerciale, situato in Germania, si è manifestato e ha collaborato.

(90) Sono stati inviati questionari anche ai 18 utilizzatori indicati nella denuncia. Tuttavia solo un utilizzatore, situato in Italia, che durante il PI ha assorbito tra il 35 ed il 50 % delle importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC, ha collaborato all'inchiesta.

(91) Per quanto concerne gli interessi degli importatori e degli operatori commerciali, dai dati presentati dall'operatore che ha collaborato risulta che si è rifornito di cavi di molibdeno esclusivamente da produttori comunitari. Di conseguenza l'istituzione delle misure proposte non dovrebbe influire sulle sue attività.

(92) Lo scarso interesse dimostrato nei confronti della presente inchiesta da importatori e operatori commerciali comunitari del prodotto in esame indicherebbe che l'istituzione delle misure antidumping provvisorie proposte non dovrebbe avere un impatto significativo sulle loro attività.

(93) Per quanto riguarda l'utilizzatore che ha collaborato, situato in Italia, dall'inchiesta risulta che ha importato ampi quantitativi di cavi di molibdeno dalla RPC. La società fornisce servizi di rivestimento destinati prevalentemente all'industria automobilistica. L'attività relativa al prodotto in esame costituisce il 15-25 % del suo fatturato totale.

(94) Istituendo il dazio antidumping proposto si determinerebbe quindi probabilmente un aumento dei costi della divisione rivestimenti di tale utilizzatore. Tuttavia l'impatto sugli utili totali della società non sarebbe significativo. Nella peggiore delle ipotesi, supponendo che tale utilizzatore non riesca a trasferire nemmeno una parte dell'aumento dei costi ai suoi clienti, gli utili realizzati durante il PI dalla divisione rivestimenti diventerebbero leggermente negativi e, a livello dell'intera società, gli utili ottenuti durante il PI subirebbero una riduzione di qualche punto percentuale.

(95) Tenendo conto di quanto appena esposto è evidente che l'istituzione di misure antidumping avrebbe un impatto negativo sulla divisione rivestimenti di tale specifico utilizzatore, che si rifornisce esclusivamente dalla RPC. Tuttavia, poiché tale utilizzatore occupa una posizione di forza in tale nicchia del mercato, in termini di affidabilità e sicurezza delle forniture nei confronti dei propri clienti, dovrebbe essere in grado di trasferire l'aumento dei costi almeno in parte ai suoi clienti e/o acquistare cavi di molibdeno da altre fonti. In tale modo si ridurrebbe parzialmente l'impatto negativo delle misure proposte.

(96) Considerando quanto sopra esposto si è concluso in via provvisoria che, tutto sommato, le misure antidumping non produrranno conseguenze molto gravi per gli utilizzatori del prodotto in esame nella Comunità.

6.4. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

- (97) Dall'inchiesta risulta che, a livello mondiale, il numero di operatori che producono e vendono il prodotto in questione è limitato. Di conseguenza si è esaminato se, istituendo misure antidumping, si rischia di provocare effetti di distorsione degli scambi sul mercato comunitario e in particolare di creare problemi di approvvigionamento. Anche se, con l'istituzione delle misure antidumping, le importazioni cinesi di cavi di molibdeno probabilmente diminuiranno, non sembra esservi il rischio di penuria di rifornimenti sul mercato comunitario, dato che l'industria comunitaria, come dimostrato dall'inchiesta, ha capacità inutilizzate atte a soddisfare la domanda del mercato. Inoltre esistono fonti di approvvigionamento alternative, come le importazioni dagli USA.
- (98) Poiché il proposto dazio antidumping ristabilirebbe la parità di condizioni, ci si potrebbe attendere che i produttori esportatori cinesi siano in grado di continuare ad esportare cavi di molibdeno verso la Comunità, ma a prezzi non pregiudizievoli.
- (99) Dall'altro lato, se non si istituiscono misure antidumping, come illustrato nel considerando 86, l'industria comunitaria non sarà in grado di sostenere ulteriori perdite a livello della produzione e delle vendite sul suo principale mercato. La sua sopravvivenza in un settore che va oltre il prodotto simile sarebbe quindi in pericolo. Poiché l'industria comunitaria rifornisce oltre il 50 % del mercato comunitario, la sua sparizione provocherebbe molto probabilmente problemi di approvvigionamento di cavi di molibdeno per il mercato comunitario, almeno fino al momento in cui le importazioni si saranno sostituite alle vendite dell'industria comunitaria.

6.5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (100) Stante quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nell'insieme, sulla base delle informazioni disponibili in merito all'interesse della Comunità, non esistono motivi validi che impediscano l'istituzione di misure provvisorie sull'importazione di cavi di molibdeno originari della RPC.

7. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (101) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (102) Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (103) Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nello stesso settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Si rammenta che il 2007 è stato un anno del periodo in esame in cui l'industria comunitaria ha prodotto utili. Di conseguenza il margine di profitto al lordo delle imposte impiegato per tale calcolo si situa tra lo 0 ed il 5 %, basato sull'utile realizzato nell'anno di cui sopra. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria.
- (104) La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata procedendo a un confronto fra la media ponderata dei prezzi all'importazione, adeguata per tenere conto dei costi successivi all'importazione e dei dazi doganali, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Le differenze risultanti da questo confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all'importazione.

7.2. Misure provvisorie

- (105) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio a un livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nel caso presente, l'aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del margine di pregiudizio accertato.

- (106) È pertanto proposto il seguente dazio antidumping:

| RPC | Margine di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Aliquota del dazio antidumping |
|------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| Tutte le società | 64,3 % | 68,4 % | 64,3 % |

8. COMUNICAZIONE

- (107) Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a far conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima di adottare una decisione definitiva. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di stabilire le conclusioni definitive.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35mm e uguale o inferiore a 4,0mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102 96 00 10).
2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 64,3 %.
3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 17 dicembre 2009.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Per la Commissione
José Manuel BARROSO
Il presidente

REGOLAMENTO (UE) N. 1248/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2009****recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di ridu-

zione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 dicembre al 17 dicembre 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 16,60 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 91 450 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale per dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.

REGOLAMENTO (UE) N. 1249/2009 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2009****recante fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 677/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la fissazione dell'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente da paesi terzi.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio all'importazione. Per procedere a tale

fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

- (3) È dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 4 dicembre al 17 dicembre 2009 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 677/2009, l'importo massimo di riduzione del dazio all'importazione di granturco è fissato a 15,60 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 31 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2009, pag. 7.⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DIRETTIVA 2009/159/UE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2009

che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Secondo la strategia di valutazione della sicurezza delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di presentare entro il 31 dicembre 2007 al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») i dati scientifici relativi ai prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli sulla cute e alla relativa sicurezza per il consumatore.

(2) Esistono attualmente 31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli il cui uso nei prodotti cosmetici è autorizzato a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2009, con le restrizioni e alle condizioni di cui all'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE. L'industria dei cosmetici ha presentato al CSSC, prima del termine convenuto del 31 dicembre 2007, i dati scientifici richiesti relativi alla sicurezza dei prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli.

(3) I dati relativi alla sicurezza presentati sono stati valutati dal CSSC. Nel suo parere del gennaio 2009 il CSSC ha concluso di non essere in grado di valutare in via definitiva il rischio dei prodotti di reazione degli ossidanti impiegate nelle tinture per capelli dal momento che il fascicolo presentato dall'industria non è completo. L'industria dei cosmetici ha fornito i dati mancanti alla fine di settembre 2009.

(4) Stante quanto precede, il tempo richiesto per la valutazione del rischio sulla base dei dati supplementari forniti e per la formulazione del parere definitivo del CSSC sulla sicurezza dei prodotti di reazione, non permette di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2009 fissata per le sostanze elencate nell'allegato III, parte 2.

(5) Pertanto, la regolamentazione definitiva delle 31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli di cui all'allegato III, parte 2, sulla base della valutazione del rischio dei rispettivi prodotti di reazione e il suo recepimento nella legislazione degli Stati membri non potranno avvenire entro il termine fissato in via provvisoria. Di conseguenza, occorre prorogare l'autorizzazione a titolo provvisorio dell'uso di tali sostanze nei prodotti cosmetici con le restrizioni e alle condizioni di cui all'allegato III, parte 2. Il nuovo termine, prorogato al 31 dicembre 2010, è considerato sufficiente ai fini della regolamentazione definitiva dell'uso di tali sostanze.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 76/768/CEE

Nell'allegato III, parte 2, alle voci corrispondenti ai numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 e 56, nella colonna g la data «31.12.2009» è sostituita dalla data «31.12.2010».

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di eradicazione e lo status di indenne da malattia di taluni Stati membri, zone e compartimenti relativamente ad alcune malattie degli animali acquatici

[notificata con il numero C(2009) 9888]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/975/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 49, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti⁽²⁾ fissa modelli di formulari da presentare a cura degli Stati membri per l'approvazione dei programmi di eradicazione conformemente alla direttiva 2006/88/CE e per la presentazione della documentazione per l'approvazione dello status di «indenne da malattia» conformemente alla stessa direttiva.
- (2) La parte B dell'allegato I della decisione 2009/177/CE contiene elenchi degli Stati membri, zone e compartimenti soggetti ai programmi di eradicazione approvati conformemente alla direttiva 2006/88/CE. La parte C dello stesso allegato contiene elenchi di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia conformemente alla stessa direttiva.
- (3) La Danimarca ha presentato alla Commissione un programma pluriennale per l'eradicazione della setticemia emorragica virale (VHS) in conformità della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽³⁾ per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Tale programma è stato approvato a seguito della decisione 2008/897/CE della Commissione del 28 novembre 2008 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradi-

cazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2009 e gli anni successivi⁽⁴⁾. Esso soddisfa le condizioni per approvazione di cui alla decisione 2009/177/CE e deve essere quindi approvato conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza, le zone coperte da tale programma devono essere incluse nell'elenco di cui alla parte B dell'allegato I di detta decisione.

- (4) L'articolo 12 della decisione 2009/177/CE prevede una deroga alla direttiva 2006/88/CE secondo la quale gli Stati membri non sono tenuti a presentare, per approvazione, programmi di eradicazione approvati ai fini dell'ottenimento dello stato di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS a seguito della decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)⁽⁵⁾, a certe condizioni.
- (5) Con la decisione 2003/634/CE è stato approvato un programma presentato dalla Finlandia al fine di ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS. La Finlandia ha ora presentato una relazione su tale programma conformemente alle condizioni della decisione 2009/177/CE. Di conseguenza, le zone coperte da tale programma devono essere incluse nell'elenco di cui alla parte B dell'allegato I di detta decisione.
- (6) La Germania ha presentato alla Commissione un programma pluriennale per l'eradicazione del virus erpetico (KHV) in conformità della decisione 90/424/CEE. Tale programma è stato approvato con la decisione 2008/897/CE per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Esso soddisfa le condizioni per approvazione di cui alla decisione 2009/177/CE e deve essere quindi approvato conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza, le zone coperte da tale programma devono essere incluse nell'elenco di cui alla parte B dell'allegato I di detta decisione.

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 322 del 2.12.2008, pag. 39.⁽⁵⁾ GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8.

- (7) L'intero territorio del Regno Unito è attualmente elencato nella parte C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE come indenne da malattie conformemente alla direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda l'anemia infettiva dei salmoni (ISA). Il Regno Unito ha notificato la presenza di ISA in un compartimento anteriormente dichiarato indenne da tale malattia. Di conseguenza, la voce relativa a tale Stato membro per quanto riguarda l'ISA deve essere modificata nell'elenco di cui alla parte C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE.
- (8) Il Regno Unito ha attualmente presentato per approvazione un programma di eradicazione per quanto riguarda l'ISA da applicare nelle isole Shetland sud-occidentali. Detto programma soddisfa le condizioni della decisione 2009/177/CE. Di conseguenza, esso deve essere approvato e le isole Shetland sud-occidentali devono essere incluse nella parte B dell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione.
- (9) Con la decisione 2003/634/CE è stato approvato un programma presentato dal Regno Unito al fine di ottenere lo status di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS. Il Regno Unito ha attualmente presentato una relazione su tale programma conformemente alle condizioni di cui alla decisione 2009/177/CE al fine di ottenere una dichiarazione di status di indenne da malattia per tali zone. La relazione in questione soddisfa le condizioni della decisione 2009/177/CE. Di conseguenza, tali zone debbono essere incluse nell'elenco di cui alla parte C dell'allegato I di detta decisione.
- (10) Inoltre l'intera fascia costiera dell'Irlanda del Nord, ad eccezione di Lough Foyle, è attualmente elencata nella parte C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE

come dichiarata indenne per quanto riguarda l'infezione da *Bonamia ostreae*. Il Regno Unito ha attualmente notificato la presenza di infezione da *Bonamia ostreae* a Strangforth Lough su tale fascia costiera. Strangforth Lough deve essere quindi escluso dal territorio dichiarato indenne nell'elenco di cui alla parte C dell'allegato I di detta decisione.

- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/177/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/177/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I, le parti B e C sono sostituite dalle seguenti:

«PARTE B

Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di eradicazione approvati

| Malattia | Stato membro | Codice ISO | Delimitazione geografica dell'area soggetta a un programma di eradicazione (Stato membro, zone o compartimenti) |
|--|--------------|------------|---|
| Setticemia emorragica virale (VHS) | Danimarca | DK | I seguenti bacini idrografici: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å e Holmsland Klit. |
| | Finlandia | FI | La provincia di Åland; i comuni di Uusikaupunki, Pyhärinta e Rauma |
| Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) | | | |
| Virus erpetico (KHV) | Germania | DE | Land Sassonia |
| Anemia infettiva dei salmoni (ISA) | Regno Unito | UK | Isole Shetland sud-occidentali |
| Infezione da <i>Marteilia refringens</i> | | | |
| Infezione da <i>Bonamia ostreae</i> | | | |
| Malattia dei punti bianchi | | | |

PARTE C

Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da malattia

| Malattia | Stato membro | Codice ISO | Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti) |
|------------------------------------|--------------|------------|---|
| Setticemia emorragica virale (VHS) | Danimarca | DK | I bacini idrografici e le zone costiere di: — Hansted Å — Slette Å — Hovmølle Å — Bredkær Bæk — Grenå — daVandløb a Kilen — Treå — Resenkær Å — Alling Å — Klostermølle Å — Kastbjerg — Hvidbjerg Å — Villestrup Å — Knidals Å — Korup Å — Spang Å — Sæby Å — Simested Å — Elling Å — Skals Å — Uggerby Å — Jordbro Å — Lindemborg Å — Fåremølle Å — Øster Å — Flynder Å — Hasseris Å — Damhus Å — Binderup Å — Karup Å — Vidkær Å — Gudenåen — Dybvad Å — Halkær Å — Bjørnsholm Å — Storåen — Trend Å — Århus Å — Lerkenfeld Å — Bygholm Å — Vester Å — Grejs Å — Lønnerup e approdi — Ørum Å — Fiskbæk Å |

| Malattia | Stato membro | Codice ISO | Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti) |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| | Irlanda | IE | Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché: 1. l'isola di Cape Clear |
| | Cipro | CY | Tutte le zone continentali situate sul suo territorio |
| | Finlandia | FI | Tutte le zone continentali e costiere situate sul suo territorio, fuorché: 1. la provincia di Åland 2. i comuni di Uusikaupunki, Pyhäranta e Rauma |
| | Svezia | SE | L'intero paese |
| | Regno Unito | UK | Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey |
| Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) | Danimarca | DK | L'intero paese |
| | Irlanda | IE | L'intero paese |
| | Cipro | CY | Tutte le zone continentali situate sul suo territorio |
| | Finlandia | FI | L'intero paese |
| | Svezia | SE | L'intero paese |
| | Regno Unito | UK | Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey |
| Virus erpetico (KHV) | | | |
| Anemia infettiva dei salmoni (ISA) | Belgio | BE | L'intero paese |
| | Bulgaria | BG | L'intero paese |
| | Repubblica ceca | CZ | L'intero paese |
| | Danimarca | DK | L'intero paese |
| | Germania | DE | L'intero paese |
| | Estonia | EE | L'intero paese |
| | Irlanda | IE | L'intero paese |
| | Grecia | EL | L'intero paese |
| | Spagna | ES | L'intero paese |
| | Francia | FR | L'intero paese |
| | Italia | IT | L'intero paese |
| | Cipro | CY | L'intero paese |
| | Lettonia | LV | L'intero paese |
| | Lituania | LT | L'intero paese |
| | Lussemburgo | LU | L'intero paese |
| | Ungheria | HU | L'intero paese |
| | Malta | MT | L'intero paese |
| | Paesi Bassi | NL | L'intero paese |
| | Austria | AT | L'intero paese |
| | Polonia | PL | L'intero paese |
| | Portogallo | PT | L'intero paese |
| | Romania | RO | L'intero paese |
| | Slovenia | SI | L'intero paese |
| Slovacchia | SK | L'intero paese | |
| Finlandia | FI | L'intero paese | |

| Malattia | Stato membro | Codice ISO | Delimitazione geografica dell'area indenne da malattia (Stato membro, zone o compartimenti) |
|--|--------------|------------|--|
| | Svezia | SE | L'intero paese |
| | Regno Unito | UK | Tutte le aree continentali e costiere della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord e delle isole di Guernsey, Man e Jersey, ad eccezione delle isole Shetland sud-occidentali |
| Infezione da <i>Marteilia refringens</i> | Irlanda | IE | Tutto il territorio |
| | Regno Unito | UK | Tutte le coste della Gran Bretagna. Tutte le coste dell'Irlanda del Nord Tutte le coste delle isole di Guernsey e Herm La zona costiera dell'isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. L'area è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica. Tutte le coste dell'isola di Man. |
| Infezione da <i>Bonamia ostreae</i> | Irlanda | IE | Tutte le coste dell'Irlanda, fuorché le zone seguenti: 1. Cork Harbour 2. Galway Bay 3. Ballinakill Harbour 4. Clew Bay 5. Achill Sound 6. Loughmore, Blacksod Bay 7. Lough Foyle 8. Lough Swilly |
| | Regno Unito | UK | Tutte le coste della Gran Bretagna, fuorché le zone seguenti: 1. la costa meridionale della Cornovaglia, da Lizard a Start Point; 2. la costa di Dorset, Hampshire e Sussex da Portland Bill a Selsey Bill; 3. la zona lungo la costa di North Kent ed Essex da North Foreland a Felixstowe; 4. la zona lungo la costa sud-occidentale del Galles, da Wooltack Point a St. Govan's Head, compreso Milford Haven e la parte del fiume Cleddau interessata dalle maree (est e ovest); 5. la zona comprendente le acque di Loch Sunart, a est di una linea tracciata verso sud-sud-est dal punto più settentrionale di Maclean's Nose a Auelenoon Point; 6. la zona comprendente West Loch Tarbert, a nord-est di una linea tracciata verso est-sud-est da Ardpatrik Point (NR 734 578) a North Dunskeig Bay (NR 752 568). Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, fuorché: 1. Lough Foyle. 2. Strangford Lough Tutte le coste delle isole di Guernsey, Herm e Man. La zona costiera dell'isola di Jersey: essa è costituita dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree dell'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. La zona è situata nel golfo delle isole anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica. |
| Malattia dei punti bianchi» | | | |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

che modifica l'allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici per la leucosi bovina enzoootica

[notificata con il numero C(2009) 9951]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/976/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi intra-Unione di animali della specie bovina e il capitolo II dell'allegato D stabilisce i test diagnostici per la leucosi bovina enzoootica (LBE) da utilizzare per il controllo e l'eradicazione di tale malattia e per la sorveglianza e il monitoraggio, nonché per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzoootica e della certificazione necessaria per il commercio intra-Unione di bovini.
- (2) Il capitolo II dell'allegato D della direttiva 64/432/CEE prevede che i test per la LBE siano effettuati tramite immunodiffusione su gel di agar (AGID) con l'impiego di un antigene standardizzato rispetto al siero ufficiale standard delle CE (siero EI), oppure mediante un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) standardizzato rispetto al siero E4. Entrambi i sieri standard sono forniti dal National Veterinary Institute, Technical University of Denmark.
- (3) Recentemente un nuovo siero standard della LBE (siero E05) è stato messo a punto dal laboratorio di riferimento tedesco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per la leucosi bovina enzoootica (Friedrich-Loeffler-Institute) in cooperazione con i laboratori di riferimento dell'OIE nel Regno Unito (Veterinary Laboratories Agency) e in Polonia (National Veterinary Research Institute) dopo essere stato oggetto di prove interlaboratorio. Il siero E05 è stato convalidato rispetto ai sieri EI e E4 mediante vari test AGID ed ELISA e in seguito aggiunto, come siero standard ammesso dall'OIE, nella sezione B(2) del capitolo 2.4.11 del Manuale dei test diagnostici e dei

vaccini per animali terrestri dell'OIE, sesta edizione, 2008. Tale siero è disponibile presso il laboratorio di riferimento dell'OIE in Germania per la leucosi bovina enzoootica.

- (4) Inoltre, il National Veterinary Institute, Technical University of Denmark ha informato la Commissione di non essere più in grado di soddisfare i suoi obblighi relativi alla fornitura dei sieri standard attualmente previsti al capitolo II dell'allegato D della direttiva 64/432/CEE.
- (5) Le autorità tedesche competenti e il Friedrich-Loeffler-Institute hanno accettato di fornire il siero E05, che diventerà quindi il siero ufficiale standard dell'Unione europea (UE) per la LBE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 64/432/CEE.
- (7) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato D della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal testo riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO

Il capitolo II dell'allegato D della direttiva 64/432/CEE è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO II

ESAMI PER LA RICERCA DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

La ricerca della leucosi bovina enzootica è effettuata mediante un esame di immunodiffusione su gel di agar (AGID) alle condizioni descritte nelle sezioni A e B o mediante un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) alle condizioni descritte nella sezione C. L'esame di immunodiffusione su gel di agar è effettuato soltanto in esami individuali. In caso di contestazione debitamente motivata dei risultati degli esami, si effettua un controllo complementare mediante un esame di immunodiffusione su gel di agar.

I test AGID ed ELISA devono essere standardizzati rispetto al siero E05, che rappresenta il siero ufficiale standard dell'UE ed è fornito dal:

Friedrich-Loeffler-Institut
Federal Research Institute for Animal Health
OIE Reference Laboratory for Enzoitic Bovine Leukosis (EBL)
Südufer 10
17493 Greifswald — Insel Riems
GERMANIA.

A. Reazione di immunodiffusione su gel di agar per la leucosi bovina enzootica

1. L'antigene da impiegare nella prova deve contenere glicoproteina del virus della leucosi bovina. L'antigene deve essere standardizzato rispetto al siero E05.
2. Gli istituti statali, i laboratori nazionali di riferimento o gli istituti ufficiali designati conformemente all'articolo 6 bis per coordinare le norme e i metodi diagnostici per i test per la leucosi bovina enzootica sono responsabili della standardizzazione dell'antigene standard di lavoro del laboratorio rispetto al siero E05.
3. Gli antigeni standard usati dal laboratorio devono essere presentati almeno una volta all'anno agli istituti statali, ai laboratori nazionali di riferimento o agli istituti ufficiali designati ai sensi dell'articolo 6 bis, per essere provati rispetto al siero E05. Oltre a tale standardizzazione, l'antigene usato può essere tarato secondo il metodo di cui alla sezione B.
4. I reattivi da impiegare sono i seguenti:
 - a) antigene: esso dovrà contenere la glicoproteina specifica del virus della leucosi bovina enzootica standardizzato rispetto al siero E05;
 - b) siero in esame;
 - c) siero di controllo riconosciuto positivo;
 - d) gel di agar:
 - 0,8 % di agar,
 - 8,5 % di NaCl,
 - tampone Tris 0,05 M a pH 7,2,
 - 15 ml di tale agar va introdotto in una scatola Petri del diametro di 85 mm, in modo da ottenere uno strato di agar dello spessore di 2,6 mm.
5. Nell'agar sul fondo della scatola ricavare sette pozzetti, esenti da umidità e distribuiti come segue: un pozzetto centrale e sei pozzetti disposti in cerchio attorno ad esso.

Diametro del pozzetto centrale: 4 mm

Diametro dei pozzetti periferici: 6 mm

Distanza fra il pozzetto centrale e i pozzetti periferici: 3 mm

6. Riempire il pozzetto centrale con l'antigene standard. Riempire i pozzetti periferici 1 e 4 di cui alla sezione B.3 con un siero riconosciuto come positivo; i pozzetti 2, 3, 5 e 6 con i sieri in esame. Il riempimento va effettuato fino a scomparsa del menisco.
7. Le quantità ottenute sono le seguenti:
 - antigene: 32 µl,
 - siero di controllo: 73 µl,
 - sieri in esame: 73 µl.
8. Incubare per 72 ore a temperatura ambiente (20-27 °C), in atmosfera confinata ed umida.
9. La lettura può essere effettuata dopo 24 e 48 ore, ma non è possibile ottenere il risultato finale prima di 72 ore:
 - a) il siero in esame è positivo se forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene del virus della leucosi bovina e una linea completa di identità con il siero di riferimento;
 - b) il siero in esame è negativo se non forma una linea specifica di precipitazione con l'antigene del virus della leucosi bovina e se non provoca l'incurvamento della linea del siero di riferimento;
 - c) la reazione è considerata non conclusiva:
 - i) se la linea del siero di riferimento si incurva verso l'antigene del virus della leucosi bovina senza formare con l'antigene una linea di precipitazione visibile; o
 - ii) se non può essere interpretata come negativa o positiva.

Quando la reazione non è conclusiva, la prova può essere ripetuta e può essere impiegato siero concentrato.
10. Può essere utilizzata qualsiasi altra distribuzione o disposizione dei pozzetti purché il siero E05 diluito 1:10 in siero negativo risulti positivo.

B. Metodo per la standardizzazione dell'antigene

1. Soluzioni e materiali necessari:

- a) 40 ml di agarosio all'1,6 % in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 % di NaCl;
- b) 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:10 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 % di NaCl;
- c) 15 ml di siero della leucosi bovina, contenente anticorpi delle sole glicoproteine del virus della leucosi bovina, diluito 1:5 in tampone Tris/HCl 0,05 M a pH 7,2, contenente l'8,5 % di NaCl;
- d) quattro scatole Petri in plastica, del diametro di 85 mm;
- e) un punzone del diametro di 4-6 mm;
- f) antigene di riferimento;
- g) antigene da standardizzare;
- h) bagnomaria (56 °C).


2. Procedimento

Sciogliere l'agarosio (1,6 %) nel tampone Tris/HCl, riscaldando cautamente a 100 °C. Mettere in bagnomaria a 56 °C per circa 1 ora. Porre in bagnomaria a 56 °C anche le diluizioni di siero della leucosi bovina.


Mescolare 15 ml della soluzione di agarosio a 56 °C con 15 ml di siero della leucosi bovina (1:10), agitare rapidamente e versare due porzioni da 15 ml della miscela in due scatole Petri. Ripetere il procedimento con il siero della leucosi bovina diluito 1:5.

Quando l'agarosio si è solidificato, praticare i pozzetti secondo il seguente schema:


Scatola Petri n. 1
Siero 1:10




Scatola Petri n. 2
Siero 1:10



Scatola Petri n. 3
Siero 1:5



Scatola Petri n. 4
Siero 1:5



3. Aggiunta dell'antigene

a) Scatole Petri 1 e 3:

- i) pozzetto A — antigene di riferimento non diluito;
- ii) pozzetto B — antigene di riferimento, diluito 1:2;
- iii) pozzetti C e E — antigene di riferimento;
- iv) pozzetto D — antigene da controllare, non diluito;


b) scatole Petri 2 e 4:

- i) pozzetto A — antigene in esame, non diluito;
- ii) pozzetto B — antigene in esame, diluito 1:2;
- iii) pozzetto C — antigene in esame, diluito 1:4;
- iv) pozzetto D — antigene in esame, diluito 1:8.

4. Istruzioni complementari

- a) Per realizzare una precipitazione ottimale, l'esperimento va effettuato con due diluizioni di siero (1:5 e 1:10);
- b) se il diametro di precipitazione è troppo piccolo ad ambedue le diluizioni, il siero va ulteriormente diluito;
- c) se la precipitazione per ambedue le diluizioni è indistinta e il diametro è troppo grande, per il siero va scelta una diluizione inferiore;
- d) la concentrazione finale dell'agarosio deve essere dello 0,8 %; quella dei sieri deve essere rispettivamente del 5 % e del 10 %;

- e) riportare i diametri misurati sull'accluso sistema di assi coordinati. La diluizione di lavoro deve corrispondere alla diluizione dell'antigene sotto prova che ha lo stesso diametro dell'antigene di riferimento.



C. Saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca della leucosi bovina enzootica

1. Per procedere al saggio ELISA occorrono le attrezzature e i reattivi qui indicati:

- a) micropiastre, cuvette o qualsiasi altro recipiente per la fase solida;
- b) l'antigene è fissato sulla fase solida con o senza l'ausilio di anticorpi leganti policlonali o monoclonali. Se la fase solida è rivestita direttamente dall'antigene, tutti i campioni in esame che presentano reazione positiva devono essere riesaminati facendo riferimento all'antigene di controllo. Quest'ultimo deve essere identico all'antigene in questione, salvo che gli antigeni del virus della leucosi bovina sono assenti. Se gli anticorpi leganti sono distribuiti sulla fase solida, gli anticorpi non devono reagire ad antigeni diversi da quelli del virus della leucosi bovina;
- c) il fluido biologico da esaminare;
- d) un controllo positivo e negativo corrispondente;
- e) il coniugato;
- f) un substrato adatto all'enzima impiegato;
- g) una soluzione di arresto, se necessario;
- h) soluzioni per la diluizione dei campioni per la preparazione dei reattivi e per il lavaggio;
- i) un sistema di lettura appropriato per il substrato impiegato.

2. Standardizzazione e sensibilità della prova

La sensibilità del saggio ELISA deve essere di livello tale che il siero E05 risulti positivo quando è diluito 10 volte (campioni di siero) o 250 volte (campioni di latte) più della diluizione ottenuta da singoli campioni presi congiuntamente. Nelle prove in cui i campioni (siero e latte) sono esaminati individualmente, il siero E05 diluito nella proporzione di 1:10 (nel siero negativo) o di 1:250 (nel latte negativo) deve presentare una reazione positiva quando è esaminato in una diluizione di prova uguale a quella impiegata per le prove individuali. Agli istituti elencati di cui al punto 2 della sezione A incombe la responsabilità di controllare la qualità del metodo ELISA e di determinare in particolare, per ogni partita di produzione, il numero di campioni da raggruppare, in base al tasso di siero E05.

3. Condizioni di impiego del metodo ELISA per la leucosi bovina enzootica

- a) La metodica ELISA può essere utilizzata su campioni di siero e di latte.
 - b) Quando la metodica ELISA è usata ai fini della certificazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), o ai fini dell'attribuzione e del mantenimento della qualifica di un allevamento conformemente all'allegato D, capitolo I, il pool di campioni di siero o di latte deve essere effettuato in modo che i campioni sottoposti alla prova permettano di risalire univocamente ai singoli animali inclusi nel pool. Eventuali prove di conferma devono essere effettuate su campioni prelevati dai singoli animali.
 - c) Quantunque il metodo ELISA possa essere utilizzato su un campione di latte di massa, il campione in questione sarà prelevato dal latte proveniente da un allevamento in cui almeno il 30 % delle vacche da latte sia in lattazione. Tutti i test di conferma devono essere fatti su campioni di siero o latte prelevato da singoli animali.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità, per il 2009, alle spese sostenute dagli Stati membri per determinati progetti in materia di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca

[notificata con il numero C(2009) 9935]

(I testi in lingua danese, greca, inglese, italiana, lettone, olandese, portoghese, rumena spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/977/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base delle domande di cofinanziamento comunitario presentate dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi programmi di controllo della pesca per il 2009, la Commissione ha adottato la decisione 2009/746/CE ⁽²⁾, la quale ha lasciato inutilizzata parte della dotazione di bilancio destinata nel 2009 al controllo della pesca.

(2) È opportuno che la parte non utilizzata della dotazione di bilancio relativa al 2009 sia ora assegnata mediante una nuova decisione.

(3) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri sono stati invitati a presentare domande di finanziamento addizionale per i settori prioritari definiti dalla Commissione, vale a dire automazione e gestione dei dati, nuove tecnologie e seminari sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(4) Su tale base e tenuto conto dei vincoli di bilancio, sono state respinte domande di finanziamento comunitario per azioni quali progetti pilota, nonché per la costruzione di navi e aerei pattuglia, in quanto non dedicate ai settori prioritari summenzionati.

(5) Le domande concernenti le azioni elencate all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.

(6) Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione ⁽³⁾.

(7) È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(8) Al fine di promuovere gli investimenti a favore delle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell'impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(9) Per poter beneficiare della partecipazione, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽⁴⁾.

(10) Per poter beneficiare della partecipazione, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 ⁽⁵⁾.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 267 del 10.10.2009, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce, per il 2009, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2009 per l'attuazione di progetti relativi ai sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l'importo della partecipazione finanziaria della Comunità per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2013. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2014.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato I, per l'acquisto e l'installazione di attrezzature informatiche e per la relativa assistenza tecnica, nonché per l'allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. In caso di spese ai sensi dell'allegato I connesse al sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato II, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 1 500 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono

essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato III, per lo sviluppo, l'acquisto e l'installazione, compresa l'assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi ERS destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato IV, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 95 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 3 000 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.

4. Per i dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 4 500 EUR.

Articolo 7

Programmi di formazione e di scambio

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato V, per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Per le spese ai sensi dell'allegato V effettuate per seminari sulla pesca INN, il tasso di cofinanziamento di cui al paragrafo 1 è fissato al 95 %.

Articolo 8

Partecipazione massima totale della Comunità per Stato membro

La spesa totale prevista, la spesa totale per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione e la partecipazione massima totale della Comunità per Stato membro assegnata nell'ambito della presente decisione sono definite come segue:

(in EUR)

| Stato membro | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|--------------|---|---|---------------------------|
| Danimarca | 3 638 843 | 1 143 733 | 1 057 867 |
| Germania | 2 426 282 | 1 017 000 | 828 400 |
| Irlanda | 1 143 000 | 800 000 | 300 000 |
| Grecia | 2 500 000 | 907 895 | 525 000 |
| Spagna | 10 695 000 | 3 783 000 | 2 526 000 |
| Italia | 4 990 000 | 3 140 000 | 2 897 500 |
| Lettonia | 15 652 | 15 652 | 14 869 |
| Paesi Bassi | 1 910 000 | 450 000 | 427 500 |
| Portogallo | 7 439 055 | 4 171 655 | 2 635 194 |
| Romania | 15 600 | 15 600 | 7 800 |
| Svezia | 1 550 000 | 700 000 | 600 000 |
| Regno Unito | 1 153 763 | 911 161 | 779 870 |
| Totale | 37 477 195 | 17 055 696 | 12 600 000 |

Articolo 9

Destinatari

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(in EUR)

| Stato membro e codice del progetto | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Danimarca | | | |
| DK/09/08 | 44 000 | 0 | 0 |
| DK/09/09 | 1 333 333 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 1 377 333 | 0 | 0 |
| Germania | | | |
| DE/09/12 | 3 782 | 0 | 0 |
| DE/09/15 | 20 000 | 0 | 0 |
| DE/09/16 | 9 000 | 0 | 0 |
| DE/09/25 | 12 000 | 0 | 0 |
| DE/09/26 | 112 500 | 0 | 0 |
| DE/09/27 | 465 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 622 282 | 0 | 0 |
| Irlanda | | | |
| IE/09/03 | 63 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 63 000 | 0 | 0 |
| Grecia | | | |
| EL/09/06 | 1 500 000 | 750 000 | 375 000 |
| EL/09/07 | 1 000 000 | 157 895 | 150 000 |
| Totale parziale | 2 500 000 | 907 895 | 525 000 |
| Paesi Bassi | | | |
| NL/09/18 | 585 000 | 0 | 0 |
| NL/09/19 | 875 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 1 460 000 | 0 | 0 |
| Portogallo | | | |
| PT/09/07 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| PT/09/08 | 1 500 800 | 0 | 0 |
| PT/09/09 | 46 600 | 0 | 0 |
| PT/09/10 | 220 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 3 267 400 | 0 | 0 |
| Romania | | | |
| RO/09/04 | 15 600 | 15 600 | 7 800 |
| Totale parziale | 15 600 | 15 600 | 7 800 |
| Svezia | | | |
| SE/09/15 | 100 000 | 0 | 0 |
| SE/09/16 | 500 000 | 0 | 0 |
| SE/09/18 | 250 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 850 000 | 0 | 0 |
| Regno Unito | | | |
| UK/09/69 | 9 879 | 0 | 0 |
| UK/09/71 | 1 395 | 0 | 0 |
| UK/09/73 | 5 811 | 0 | 0 |
| UK/09/74 | 6 973 | 0 | 0 |
| UK/09/75 | 51 578 | 0 | 0 |
| UK/09/76 | 5 811 | 0 | 0 |

(in EUR)

| Stato membro e codice del progetto | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| UK/09/77 | 814 | 0 | 0 |
| UK/09/78 | 2 529 | 0 | 0 |
| UK/09/79 | 465 | 0 | 0 |
| UK/09/80 | 5 113 | 0 | 0 |
| UK/09/81 | 5 100 | 0 | 0 |
| UK/09/83 | 7 670 | 0 | 0 |
| UK/09/86 | 11 622 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 114 760 | 0 | 0 |
| Totale | 10 270 375 | 923 495 | 532 800 |

ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(in EUR)

| Stato membro e codice del progetto | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Germania | | | |
| DE/09/17 | 48 000 | 48 000 | 24 000 |
| DE/09/18 | 12 000 | 0 | 0 |
| DE/09/19 | 45 000 | 0 | 0 |
| DE/09/20 | 20 000 | 0 | 0 |
| DE/09/28 | 258 000 | 258 000 | 129 000 |
| Totale parziale | 383 000 | 306 000 | 153 000 |
| Regno Unito | | | |
| UK/09/72 | 197 573 | 197 573 | 102 000 |
| Totale parziale | 197 573 | 197 573 | 102 000 |
| Totale | 580 573 | 503 573 | 255 000 |

ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

| Stato membro e codice del progetto | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Danimarca | | | |
| DK/09/11 | 100 000 | 0 | 0 |
| DK/09/12 | 100 000 | 0 | 0 |
| DK/09/13 | 133 333 | 0 | 0 |
| DK/09/14 | 200 000 | 0 | 0 |
| DK/09/15 | 166 667 | 0 | 0 |
| DK/09/16 | 133 333 | 0 | 0 |
| DK/09/17 | 284 444 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 1 117 777 | 0 | 0 |
| Germania | | | |
| DE/09/06 | 350 000 | 0 | 0 |
| DE/09/07 | 50 000 | 0 | 0 |
| DE/09/08 | 60 000 | 0 | 0 |
| DE/09/09 | 30 000 | 0 | 0 |
| DE/09/10 | 100 000 | 0 | 0 |
| DE/09/11 | 120 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 710 000 | 0 | 0 |
| Irlanda | | | |
| IE/09/04 | 80 000 | 0 | 0 |
| IE/09/05 | 200 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 280 000 | 0 | 0 |
| Lettonia | | | |
| LV/09/01 | 15 652 | 15 652 | 14 869 |
| Totale parziale | 15 652 | 15 652 | 14 869 |
| Paesi Bassi | | | |
| NL/09/20 | 450 000 | 450 000 | 427 500 |
| Totale parziale | 450 000 | 450 000 | 427 500 |
| Regno Unito | | | |
| UK/09/68 | 116 220 | 0 | 0 |
| UK/09/84 | 11 622 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 127 842 | 0 | 0 |
| Totale | 2 701 271 | 465 652 | 442 369 |

ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

| Stato membro e codice del progetto | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Danimarca | | | |
| DK/09/10 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 026 000 |
| Totale parziale | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 026 000 |
| Germania | | | |
| DE/09/13 | 84 000 | 84 000 | 79 800 |
| DE/09/21 | 105 000 | 105 000 | 99 700 |
| DE/09/29 | 522 000 | 522 000 | 495 900 |
| Totale parziale | 711 000 | 711 000 | 675 400 |
| Irlanda | | | |
| IE/09/06 | 800 000 | 800 000 | 300 000 |
| Totale parziale | 800 000 | 800 000 | 300 000 |
| Spagna | | | |
| ES/09/36 | 3 753 000 | 3 753 000 | 2 502 000 |
| ES/09/37 | 6 912 000 | 0 | 0 |
| Totale parziale | 10 665 000 | 3 753 000 | 2 502 000 |
| Italia | | | |
| ITA/09/14 | 4 800 000 | 2 950 000 | 2 802 500 |
| Totale parziale | 4 800 000 | 2 950 000 | 2 802 500 |
| Portogallo | | | |
| PT/09/11 | 2 091 635 | 2 091 635 | 1 224 000 |
| PT/09/12 | 1 993 500 | 1 993 500 | 1 329 000 |
| Totale parziale | 4 085 135 | 4 085 135 | 2 553 000 |
| Svezia | | | |
| SWE/09/17 | 700 000 | 700 000 | 600 000 |
| Totale parziale | 700 000 | 700 000 | 600 000 |
| Regno Unito | | | |
| UK/09/70 | 232 439 | 232 439 | 220 800 |
| UK/09/82 | 453 256 | 453 256 | 430 572 |
| UK/09/85 | 27 893 | 27 893 | 26 498 |
| Totale parziale | 713 588 | 713 588 | 677 870 |
| Totale | 23 554 723 | 14 792 723 | 11 136 770 |

ALLEGATO V

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(in EUR)

| Stato membro e codice del progetto | Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione | Contributo della Comunità |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|
| Danimarca | | | |
| DK/09/19 | 63 733 | 63 733 | 31 867 |
| Totale parziale | 63 733 | 63 733 | 31 867 |
| Spagna | | | |
| ES/09/38 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| ES/09/39 | 20 000 | 20 000 | 19 000 |
| Totale parziale | 30 000 | 30 000 | 24 000 |
| Italia | | | |
| IT/09/16 | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| IT/09/17 | 90 000 | 90 000 | 45 000 |
| Totale parziale | 190 000 | 190 000 | 95 000 |
| Portogallo | | | |
| PT/09/13 | 86 520 | 86 520 | 82 194 |
| Totale parziale | 86 520 | 86 520 | 82 194 |
| Totale | 370 253 | 370 253 | 233 061 |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2009

che modifica la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/978/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

La decisione 2002/622/CE è modificata come segue:

considerando quanto segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

(1) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica sullo spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ⁽¹⁾ ha istituito il quadro normativo per la politica dello spettro radio nell'Unione europea, per garantire il coordinamento delle iniziative politiche e, ove opportuno, condizioni armonizzate circa la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno in settori della politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e sviluppo. Tale decisione ribadisce che la Commissione può organizzare consultazioni per tener conto del parere degli Stati membri, delle istituzioni dell'Unione europea, dell'industria, di tutti gli utenti dello spettro radio, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi attinenti all'uso dello spettro radio. Ai sensi di queste disposizioni, la Commissione ha adottato, il 26 luglio 2002, la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» ⁽²⁾ (di seguito «il gruppo»).

«Articolo 2

Compiti

Il gruppo assiste e consiglia la Commissione europea su questioni attinenti alla politica dello spettro radio, sul coordinamento delle impostazioni politiche, sulla preparazione dei programmi pluriennali relativi alle politiche dello spettro radio e, ove opportuno, sulle condizioni armonizzate in materia di disponibilità e uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno.

Inoltre, il gruppo assiste la Commissione nella definizione di obiettivi comuni da sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, quando è necessario per assicurare un coordinamento efficace degli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti in materia di spettro radio.»

(2) Durante la revisione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽³⁾, è emersa la necessità di modificare la decisione 2002/622/CE per adeguare le mansioni del gruppo al nuovo quadro normativo.

2) all'articolo 4 è inserito il secondo comma seguente:

(3) Occorre pertanto modificare la decisione 2002/622/CE,

«Su richiesta del Parlamento europeo e/o del Consiglio alla Commissione, il gruppo adotta, conformemente alle regole di cui al primo comma, un parere o una relazione su questioni attinenti alla politica dello spettro radio relative alle comunicazioni elettroniche. La Commissione trasmette tali pareri e relazioni all'istituzione che ne ha fatto richiesta. Se del caso, il parere o la relazione possono consistere in una presentazione orale al Parlamento europeo e/o al Consiglio svolta dal presidente del gruppo o da un membro nominato dal gruppo.»

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che approva il programma nazionale presentato dalla Bulgaria per il controllo e la sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall'Unione attraverso il porto di Burgas e il contributo finanziario dell'Unione per il 2010

[notificata con il numero C(2009) 10004]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2009/979/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾ (in appresso denominato «regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (in appresso «modalità d'esecuzione»), in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/470/CE elenca le procedure che disciplinano il contributo finanziario comunitario alle spese in campo veterinario.

(2) In particolare, l'articolo 37, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE stabilisce che se uno Stato membro incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura per attuare la politica di controlli richiesta dal funzionamento del mercato interno per gli animali vivi, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un'assistenza finanziaria della Comunità. Inoltre, l'articolo 37, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE stabilisce che lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale, corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate ed inteso a migliorare il suo sistema di controllo.

(3) Il funzionamento del mercato interno richiede un sistema di controllo armonizzato per gli animali vivi, compresi quelli esportati verso i paesi terzi. È opportuno agevolare l'applicazione di questa politica fornendo un contributo finanziario dell'Unione alla sua esecuzione.

(4) Il regolamento (CE) n. 639/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione ⁽⁴⁾ stabilisce che l'uscita degli animali dal territorio doganale dell'Unione può effettuarsi attraverso un punto di uscita dove il veterinario ufficiale verifica, per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, se le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ⁽⁵⁾, sono state rispettate dal luogo di partenza fino al punto di uscita e se le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.

(5) Il regolamento (CE) n. 1/2005 stabilisce che allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente a tale regolamento. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare al posto di controllo.

(6) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE ⁽⁶⁾ stabilisce i criteri applicabili in tutta la Comunità relativamente ai posti di controllo, al fine di garantire le migliori condizioni di benessere per gli animali che vi soggiornano, nonché prevedere talune disposizioni particolari in materia di polizia sanitaria.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.

- (7) La Bulgaria ha incontrato difficoltà in materia di personale o di infrastruttura al punto di uscita del porto di Burgas per eseguire sugli animali vivi della specie bovina esportati attraverso questo porto i controlli veterinari richiesti nella Comunità dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003. In particolare, non esistono strutture per l'ispezione dei bovini da parte dei veterinari ufficiali né un posto di controllo autorizzato conformemente al regolamento (CE) n. 1255/97 nelle immediate vicinanze del porto, dove gli animali possano essere scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare se non sono in condizioni di proseguire il viaggio o se non possono essere trasportati entro i tempi di viaggio fissati dal regolamento (CE) n. 1/2005.
- (8) Il 17 settembre 2009 la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma per il 2010 relativo al controllo e alla sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall'Unione attraverso il porto di Burgas, programma per il quale la Bulgaria desidera ottenere un contributo finanziario dall'Unione.
- (9) La Commissione ha esaminato il programma presentato dalla Bulgaria per il 2010 sotto il profilo veterinario e finanziario. Il programma è risultato conforme alla normativa veterinaria pertinente dell'Unione, in particolare ai criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2005 e all'allegato del regolamento (CE) n. 1255/97.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma nazionale per il 2010, presentato dalla Bulgaria il 17 settembre 2009, per il controllo e la sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall'Unione attraverso il porto di Burgas, è approvato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Il contributo finanziario dell'Unione è pari all'80 % dei costi di progettazione e di costruzione sostenuti dalla Bulgaria per costruire le strutture di ispezione e un posto di controllo capace di contenere da 120 a 140 bovini nel porto di Burgas.

Il contributo finanziario non deve superare l'importo di 152 000 EUR, finanziato con la seguente linea di bilancio del bilancio generale dell'Unione europea per il 2010, a condizione che sia stato adottato:

— linea di bilancio n. 17 04 02.

Articolo 3

1. Le spese presentate dalla Bulgaria ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altre imposte.

2. Qualora le spese della Bulgaria siano in una valuta diversa dall'euro, la Bulgaria le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea, in vigore fino al primo giorno del mese in cui la domanda di rimborso è presentata dalla Bulgaria.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario dell'Unione per il programma nazionale di cui all'articolo 1 è concesso a condizione che la Bulgaria:

- a) attui il programma conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;
- b) trasmetta alla Commissione entro il 31 luglio 2010 le relazioni tecniche e finanziarie intermedie relative al programma di cui all'articolo 1, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;
- c) trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2011, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione tecnica finale particolareggiata, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010;
- d) trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2011, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il programma presentato il 17 settembre 2009;
- e) non presenti, per il programma di cui all'articolo 1, altre domande di contributi dell'Unione per tali misure, e non abbia presentato simili domande in precedenza.

2. In caso di ritardo nella presentazione delle domande, si applicano le riduzioni del contributo finanziario previste all'articolo 27, paragrafo 8, della decisione 2009/470/CE.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Articolo 6

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2009

che autorizza un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull'aggregazione delle piastrine e che concede la protezione di dati oggetto di proprietà industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 10113]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/980/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento ed incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente inoltra le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità».
- (3) Quando riceve una domanda, l'Autorità è tenuta ad informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a fornire un parere sull'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione sull'autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Al fine di stimolare l'innovazione, le indicazioni sulla salute basate su nuove prove scientifiche e/o che includono una richiesta di protezione di dati oggetto di proprietà industriale saranno soggette a un tipo accelerato di autorizzazione. Ove, su domanda del richiedente riguardo alla protezione di dati protetti da proprietà industriale la Commissione proponga di limitare l'uso di tali dati a favore del richiedente in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006, tale limitazione scadrà dopo cinque anni.

- (6) A seguito della domanda presentata dalla Provexis Natural Products Ltd il 7 gennaio 2009 in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità è stata invitata a fornire un parere in merito ad un'indicazione sulla salute relativa agli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC) I e II sull'attività delle piastrine del sangue in persone sane (Domanda n. EFSA Q-2009-00229) ⁽²⁾. L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «Aiuta a mantenere un buon flusso sanguigno e giova alla circolazione».

- (7) Il 28 maggio 2009 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo il quale i dati forniti non consentono di stabilire la relazione causa-effetto tra il consumo di WSTC I e II e l'aiuto a mantenere la normale aggregazione delle piastrine. Fatta salva la modifica della dicitura, tenuto conto in particolare della prescrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'indicazione deve essere considerata conforme alle prescrizioni di detto regolamento, e va quindi inclusa nell'elenco comunitario delle indicazioni autorizzate.

- (8) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori, tenendo conto della loro formulazione e presentazione; quindi se la formulazione dell'indicazione utilizzata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d'uso, come indicato nell'allegato alla presente decisione.

- (9) Nel suo parere l'Autorità ha dichiarato che le sue conclusioni non potevano essere formulate senza prima aver esaminato i nove studi che il richiedente dichiara oggetto di proprietà industriale.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2009) 1101, pagg. 1-15.

- (10) Dopo aver sentito il parere dell'Autorità, la Commissione ha chiesto al richiedente ulteriori chiarimenti in merito alla motivazione fornita circa i nove studi dichiarati oggetto di proprietà industriale, in particolare riguardo al «diritto esclusivo di riferimento» di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006. Tutte le informazioni fornite dal richiedente a titolo di motivazione sono state valutate. Per i sette studi inediti si ritengono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Di conseguenza, i dati scientifici e le altre informazioni contenuti nei sette studi non possono essere utilizzati a favore di un successivo richiedente per un periodo di cinque anni dalla data di autorizzazione, in linea con le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Per i due studi pubblicati prima della presentazione della domanda di autorizzazione dell'indicazione sulla salute ⁽¹⁾ si ritiene che, essendo stati pubblicati e resi disponibili al pubblico, la loro tutela non sia giustificata alla luce degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006, ovvero proteggere l'investimento effettuato dagli innovatori per la raccolta delle informazioni e dei dati a sostegno della domanda presentata in virtù del regolamento, e di conseguenza non vada concessa.
- (11) Nell'elaborazione dei provvedimenti di cui alla presente decisione è stato tenuto conto delle osservazioni del richiedente ricevute dalla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (12) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato della presente decisione non va inserita nell'elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

I dati scientifici e le altre informazioni contenuti negli studi di cui all'allegato alla presente decisione sono di impiego limitato a favore del richiedente per un periodo di cinque anni dalla data di autorizzazione, in linea con le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 3

La Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Regno Unito, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ O'Kennedy N, Crosbie L, Whelam S, Luther V, Horgan G, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, «Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans», *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2006, vol. 84, pagg. 561-569, e O'Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, «Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans», *The American Journal of Clinical Nutrition*, pagg. 570-579.

ALLEGATO

| Richiedente — Indirizzo | Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti | Indicazione | Condizioni d'uso dell'indicazione | Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare | Dati oggetto di proprietà industriale di impiego limitato a favore del richiedente | Rif. del parere EFSA |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|
| <p>Prozexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, REGNO UNITO</p> | <p>Concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC) I e II</p> | <p>Il concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC) I e II aiuta a mantenere una normale aggregazione delle piastrine e contribuisce a un sano flusso sanguigno</p> | <p>Informazioni al consumatore sul fatto che l'effetto benefico è ottenuto con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in 250 ml di succo di frutta, bevande aromatizzate o bevande a base di yogurt (tranne quelle fortemente pastorizzate)</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. O' Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, 2003a. «Persistence of the antiplatelet effect of a single dose of WSTC equivalent to 2 fresh tomatoes over a 24-hour timecourse». REC n.02/0269 2. O' Kennedy et al. 2003b. «A 42-day randomised, controlled and double-blinded crossover study to evaluate effects of daily WSTC consumption on platelet function, coagulation and some baseline CVD risk markers». REC n. 03/0177. 3. O' Kennedy et al. 2005. «Effects of overconsuming Sirco®, a one-a-day fruit juice drink containing 12 g/L WSTC, on platelet function in healthy subjects». REC n. 05/S0802/77. 4. O' Kennedy et al. 2006c. «A pilot study to compare the antiplatelet effects of WSTC in healthy subjects, after consumption in two different food matrices». REC n. 06/S0802/60. 5. O' Kennedy et al. 2007. «A randomised, controlled and double-blinded crossover study to compare the antiplatelet effects of three different formats of WSTC in healthy humans». REC n. 07/S0801/13. 6. Song V, Sheddon A, Horgan G and O' Kennedy N. «Anticoagulatory and anti-inflammatory activities of WSTC in platelets and endothelial cells». Manoscritto per presentazione; 2008. 7. Zhang F, Song V, Neascu M, Crosbie L, Duncan G, Horgan G, de Roos B and O' Kennedy N. «Flow cytometric and proteomic studies examining the effects of WSTC on platelet function in vitro». Inedito, 2007/2008. | <p>Q-2009-00229</p> |

2009/977/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità, per il 2009, alle spese sostenute dagli Stati membri per determinati progetti in materia di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca [notificata con il numero C(2009) 9935]** 42

2009/978/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» ⁽¹⁾** 50

2009/979/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2009, che approva il programma nazionale presentato dalla Bulgaria per il controllo e la sorveglianza delle condizioni di trasporto di animali vivi della specie bovina esportati dall'Unione attraverso il porto di Burgas e il contributo finanziario dell'Unione per il 2010 [notificata con il numero C(2009) 10004]** 52

2009/980/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2009, che autorizza un'indicazione sulla salute riguardante gli effetti del concentrato di pomodoro solubile in acqua sull'aggregazione delle piastrine e che concede la protezione di dati oggetto di proprietà industriale nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 10113] ⁽¹⁾** 55



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|--|---|--|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 000 EUR all'anno (*) |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 100 EUR al mese (*) |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 700 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 70 EUR al mese |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 400 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 40 EUR al mese |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 500 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese) |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

